



II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 3 – TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

*Linee guida regionali
per l'individuazione delle modifiche sostanziali disciplinate
dall'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)*

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

**LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI
DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N. 152/06 E
SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI AGGIORNAMENTO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)**
(Parte Seconda – Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

INDICE

1. Introduzione.	pag. 2
2. Definizioni.	pag. 2
3. Premesse.	pag. 3
4. Esclusioni dal campo di applicazioni dell'art. 25-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	pag. 4
5. Modifiche sostanziali di un installazione soggetta ad A.I.A..	pag. 5
6. Modifiche non sostanziali di un installazione soggetta ad A.I.A..	pag. 7
6.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento.	pag. 7
6.2 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento del provvedimento.	pag. 8
7. Iter amministrativo.	pag. 9
7.1 Modifica sostanziale.	pag. 9
7.2 Modifica non sostanziale.	pag. 9
8. Oneri istruttori.	pag. 10
8.1 Modifica sostanziale.	pag. 10
8.2 Modifica non sostanziale.	pag. 10
8.3 Adeguamento delle tariffe alle disposizioni ministeriali.	pag. 11
9. Comunicazione trasmissione dati tecnici gestionali.	pag. 11

*Si ringrazia l'ARPA Molise
per la fattiva collaborazione offerta e per i preziosi contributi forniti
nel corso della stesura delle presenti linee guida e della relativa modulistica*

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

1. Introduzione

Le presenti linee guida sono state redatte allo scopo di disciplinare i procedimenti di modifica e di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale, alla luce della normativa vigente.

In particolare, la finalità principale del presente documento è quella di fornire elementi oggettivi utili all'individuazione delle caratteristiche di sostanzialità, ovvero, di non sostanzialità delle modifiche da apportare alle installazioni soggette a detti procedimenti autorizzativi.

Con le presenti linee guida si vuole, altresì, fornire indicazioni e chiarimenti in merito a possibili sovrapposizioni di carattere amministrativo legate alla trasmissione agli enti interessati, da parte dei gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., delle comunicazioni relative a verifiche e controlli periodici.

2. Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, le seguenti:

- **"autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)"**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui alla disposizione predetta. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- **"installazione"**: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
- **"modifica"**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **"modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto"**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero, un potenziamento di un

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dà luogo ad un incremento del valore di una grandezza, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:

- **"impianto I.P.P.C."**: una installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale;
- **"A.I.A. iniziale"**: l'autorizzazione integrata ambientale originariamente rilasciata all'installazione, così come modificata a seguito di successivi provvedimenti di rinnovo periodico, modifica sostanziale e riesame;
- **"unita tecnica"**: Il dispositivo, il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi, fisso o destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. Tipicamente non costituisce in sé unità tecnica una parte di installazione (*quale un magazzino, un ufficio, un piazzale ecc.*) per la quale non sono state indicate migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, poiché ciò presuppone l'irrilevanza ambientale della specifica funzione svolta;
- **"modifica non sostanziale"**: ai fini dell'applicazione delle seguenti linee guida, si considerano non sostanziali le modifiche dell'installazione che, a parere dell'autorità competente, non determinino effetti negativi sull'ambiente.

3. Premessa

Gli interventi da realizzare su un installazione soggetta ad A.I.A. che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente devono essere espressamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale obbligo discende direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento (Dir. N. 2010/75/UE sulle emissioni industriali) e non può, pertanto, in alcun modo essere derogato. Allo scopo di evitare una indeterminatezza riguardo l'effettiva configurazione impiantistica e le reali modalità di gestione, con conseguenti problemi in sede di controllo, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità regionale competente, all'autorità di controllo (ARPA Molise) ed agli altri enti interessati, le date di inizio e di ultimazione delle attività previste; è buona prassi che, in seguito a detta comunicazione, l'autorità di controllo (ARPA Molise) verifichi, nell'ambito delle ordinarie attività ispettive, che la modifica realizzata corrisponde a quella comunicata.

In ogni caso, nelle more della conclusione del procedimento avviato a seguito della comunicazione resa ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'installazione può essere esercitata solo se garantisce il pieno rispetto delle condizioni dell'A.I.A. iniziale, così come eventualmente aggiornata in seguito a precedenti modifiche non sostanziali. Si precisa che le indicazioni riportate di seguito

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

non possono considerarsi esaustive rispetto alla vasta casistica possibile, restando facoltà dell'autorità competente effettuare più dettagliate valutazioni.

Qualsiasi modifica del ciclo lavorativo, variazione impiantistica e/o gestionale, adeguamento strutturale, deve essere preventivamente comunicato all'autorità competente secondo le procedure di cui all'art. 25-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

4. Esclusioni dal campo di applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A seguito di una comunicazione ex art. 29-nonies, commi 1 o 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in primo luogo è necessario verificare se quanto si prospetta costituisce effettivamente una modifica all'installazione già autorizzata. A tal fine, risulta utile individuare i seguenti casi in cui le comunicazioni non sono procedibili in quanto non prospettano modifiche:

- a) non si configura come modifica un intervento volto a realizzare una nuova unità tecnica nel medesimo sito dell'installazione, non già prevista nell'A.I.A. rilasciata, nel caso in cui non sia tecnicamente connessa all'impianto I.P.P.C. preesistente; tale unità dovrà dotarsi di una distinta autorizzazione. Nel caso in cui la nuova unità sia tecnicamente connessa all'impianto I.P.P.C., essa dovrà essere preventivamente autorizzata modificando l'A.I.A. iniziale dell'impianto I.P.P.C. preesistente; Ne consegue che, a prescindere dalla significatività ambientale dell'intervento, la nuova unità dovrà considerarsi non autorizzata sino all'aggiornamento dell'A.I.A., anche decorsi i 60 giorni previsti dall'art 29-nonies suddetto; dovrà essere preventivamente autorizzata la sostituzione integrale di unità preesistenti modificando l'A.I.A. iniziale dell'impianto IPPC preesistente;
- b) non si configura come modifica il caso in cui il gestore presenti (*anche in assenza di una modifica impiantistica*) nuovi elementi non precedentemente noti tali da rendere necessaria una revisione del quadro normativo; questa fattispecie rientra tra i casi di riesame, come disciplinato dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La richiesta di applicazioni di deroghe, la cui concessione è subordinata ad una pronuncia dell'autorità competente, rientra anch'essa tra i casi di riesame; in tal caso, il quadro autorizzativo di riferimento è quello dell'A.I.A. iniziale, conformato ai requisiti normativi applicabili in via ordinaria (senza deroghe) e il nuovo elemento istruttorio è la (motivata) richiesta di deroga;
- c) non si configura come modifica, bensì come riesame, la segnalazione da parte del gestore di nuovi elementi istruttori, non precedentemente noti, tali da rendere opportuna una revisione del piano di monitoraggio e controllo, in assenza di qualsivoglia modifica dell'assetto produttivo dell'installazione.

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

5. Modifiche sostanziali di un'installazione soggetta ad A.I.A.

Se la proposta del gestore si configura come una modifica, la sua sostanzialità è riconosciuta:

a) dal gestore stesso, ai sensi dell'art. 25-nonies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

oppure,

b) dall'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Si richiama quanto disposto nell'art. 5, comma 1, lett. 1 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel quale si prevede che, per ciascuna attività per la quale l'Allegato VIII alla parte Seconda del citato decreto legislativo indica dei valori di soglia, si definisce sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto di soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

E' da considerarsi sostanziale ogni modifica che determini effetti significativi sull'ambiente, sebbene la normativa vigente (*a livello sia nazionale, sia comunitario*) non fornisca ulteriori elementi di valutazione.

Di seguito, sono riportate alcune indicazioni per l'individuazione della sostanzialità di alcuni interventi cui possono essere sottoposte le installazioni dotate di A.I.A., con la precisazione che tali casistiche non debbano considerarsi esaustive rispetto alla complessità dell'argomento trattato.

Resta, comunque, ferma la facoltà dell'autorità competente, in esito a più specifiche e dettagliate valutazioni istruttorie, di giudicare sostanziali altre modifiche oltre a quelle espressamente indicate in seguito.

- a. Per le installazioni in cui sono svolte attività per le quali l'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. indica dei valori di soglia, sono sostanziali le modifiche che diano luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica si calcola a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale ed è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutti gli eventuali interventi non sostanziali già autorizzati dall'applicazione dell'A.I.A. iniziale. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerato modifica sostanziale un incremento pari o superiore al 50% della capacità produttiva medesima autorizzata.
- b. Nel caso in cui il citato allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non indichi valori di soglia, sono sostanziali le modifiche che

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

comportano l'incremento della capacità produttiva delle installazioni di un valore pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale.

- c. Le modifiche che comportano l'avvio di nuova attività I.P.P.C. nel complesso produttivo sono da considerarsi sostanziali.
- d. Sono sostanziali le modifiche soggette alla procedura di V.I.A. (*anche a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. stessa*), sia in relazione ad attività rientranti nell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia ad altre attività soggette alla medesima A.I.A. in quanto svolte in unità tecnicamente connesse.
- e. Sono sostanziali le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (*Tabelle A2 e A2 dell'allegato 1 alla parte Quinta e tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.*).
- f. In riferimento ai casi in cui una modifica dell'installazione può produrre una variazione dell'impatto emissivo in atmosfera autorizzato è da considerare sostanziale una modifica che comporti:
 - una variazione qualitativa delle emissioni inquinanti, nei casi in cui la variazione stessa interessi sostanze presenti nelle tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Non si considera variazione qualitativa il passaggio da sostanze appartenenti a classi più tossiche a classi meno tossiche, ovvero, le variazioni nell'ambito della stessa classe.
 - un aumento significativo dei flussi di massa degli inquinanti, ovvero:
 - i. qualsiasi incremento del flusso di massa fissato nel provvedimento A.I.A. iniziale per le sostanze di cui alla tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - ii. un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h), riferito all'intero stabilimento, superiore del 50% di quello precedentemente autorizzato;
- g. E' sostanziale la messa in esercizio di un nuovo punto di scarico di acque reflue (esclusi quelli che rilasciano acque reflue domestiche).
- h. Si ritiene sostanziale qualunque operazione di gestione dei rifiuti che necessiti di essere autorizzata in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- i. E' considerata sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento, nonché di una nuova linea di trattamento di rifiuti.
- j. Si considera modifica sostanziale:

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

- l'introduzione di una tipologia dei rifiuti pericolosi trattati, indipendentemente dal quantitativo;
 - qualsiasi incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi già trattati;
 - l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi trattati, superiore al 20% rispetto al quantitativo totale previsto dall'A.I.A. iniziale;
 - l'incremento del quantitativo dei rifiuti non pericolosi già trattati, superiori al 20% rispetto al quantitativo totale previsto dall'A.I.A. iniziale.
- k. Con riferimento alle installazioni di cui al punto 4 dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono considerate sostanziali le modifiche che comportano l'incremento della capacità produttiva pari o superiore al 50% di quella autorizzata, riferita alla singola classe di prodotto (come riportato nel medesimo allegato).

6. Modifiche non sostanziali di un'installazione soggetta ad A.I.A.

Le modifiche non sostanziali si suddividono in due categorie:

- a) modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento del provvedimento;
- b) modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento del provvedimento.

Le indicazioni sotto riportate non sono da considerarsi elenchi esaustivi data l'ampia gamma di casi possibili.

6.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento

Se la modifica comunicata non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale di cui al precedente paragrafo 5, comportano l'aggiornamento del provvedimento le seguenti modifiche non sostanziali:

- modifiche che comportano una revisione delle prescrizioni dell'A.I.A.;
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, inferiore al valore della soglia stessa;
- modifiche del ciclo produttivo descritto nel provvedimento autorizzativo, se inerenti le fasi salienti dei processi e delle lavorazioni;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite con il provvedimento di A.I.A., che non risultino però sostanziali ai fini del rilascio del provvedimento di modifica dell'A.I.A. stessa;

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

- attivazioni di nuove emissioni (aeriforme, idriche o sonore) o incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati nuovi valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico (variazione del piano di monitoraggio periodico);
- incremento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati (in ingresso o provenienti dall'attività ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lett bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), nel caso in cui tale incremento non sia soggetto a V.I.A.;
- applicazioni di nuove BAT;
- introduzione di nuovi rifiuti non pericolosi trattati in quantità inferiore al 20% rispetto al quantitativo totale previsto dall'A.I.A. iniziale;
- incremento di rifiuti non pericolosi trattati inferiore al 20% rispetto al quantitativo totale previsto dall'A.I.A. iniziale;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

6.2 Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento del provvedimento

Se la modifica comunicata non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale di cui al precedente paragrafo 5, non comportano l'aggiornamento del provvedimento A.I.A. rilasciato le seguenti modifiche non sostanziali:

- modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- variazioni qualitative delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- variazione dei consumi specifici energetici e idrici;
- variazione della sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- attivazioni di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica ecc.) su impianti esistenti che non ricadano nella definizione di modifica sostanziale e che non richiedano l'aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- attivazione di emissioni non soggetto a obbligo di monitoraggio (ad esempio sfiati presidiati da sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in atmosfera conformi alle BAT) ed attivazioni di emissioni di emergenza;

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

- spostamento di condotte di emissione o variazione della geometria degli stessi (altezza, sezione), senza variazione della portata autorizzata e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni prodotte;
- modifica, sostituzione o introduzione di apparecchiature o utility che non comportino un aumento di potenzialità.

7. Iter amministrativo

7.1 Modifica sostanziale

In caso di modifica sostanziale si presentano 2 ipotesi:

- a) la sostanzialità viene prospettata dal gestore stesso, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) a riconoscerne la sostanzialità è l'autorità competente che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, invita il gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 dello stesso decreto legislativo, a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del comma 2 del citato articolo.

In tali casi, il gestore presenta istanza di modifica sostanziale, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo, utilizzando il "modello A" predisposto dal Servizio regionale competente.

Relativamente alla procedura istruttoria si applica quanto previsto dagli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

7.2 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate per l'installazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 dello predetto decreto legislativo, utilizzando il "modello B" predisposto dal Servizio regionale competente.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'autorità competente autorizza il gestore all'attuazione della modifica, riconoscendone la sua non sostanzialità, con eventuali nuove prescrizioni; nel caso in cui la modifica prospettata necessiti dell'aggiornamento dell'A.I.A., l'autorità competente procederà alla revisione del provvedimento autorizzativo.

Si sottolinea, inoltre che, trascorsi sessanta giorni senza che l'autorità competente si sia espressa, il gestore è tenuto a comunicare la data di avvenuta realizzazione delle modifiche proposte alla stessa autorità competente e a tutti gli enti interessati.

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di richiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica non sostanziale, documentazione integrativa al fine di valutare la sostanzialità della stessa; la richiesta di integrazioni interrompe il suddetto termine di 60 giorni (tale periodo verrà ricalcolato a partire dalla data di arrivo di detta documentazione).

E' fatta salva la facoltà dell'autorità competente, anche decorsi i 60 giorni di cui sopra, di adottare un provvedimento autorizzativo, pur successivo, per dettare eventuali ulteriori prescrizioni, al fine di garantire un maggiore tutela dell'ambiente.

8. Oneri istruttori

Nelle more dell'adeguamento delle tariffe al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) n. 58 del 06/03/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 541 dell'8/08/2012 con cui è stato recepito integralmente il Decreto 24 Aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, quale riferimento per le tariffe da applicare nella Regione Molise per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata Ambientale per le installazioni di competenza regionale.

8.1 Modifica sostanziale

Nel caso di modifica sostanziale, il gestore deve allegare alla domanda di autorizzazione, inviata ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione indicata nel "modello A" predisposto dal Servizio regionale competente, nonché, pena l'irricevibilità della stessa:

- l'originale della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24/04/2008, calcolato secondo quanto stabilito dall'allegato I al citato decreto, ovvero, secondo le disposizioni che saranno approvate dalla Regione Molise a seguito dell'avvenuto adeguamento;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà, redatto secondo lo schema di cui al "modello A1" predisposto dal Servizio regionale competente, con cui il gestore assevera, ai fini della determinazione della tariffa relativa all'attività istruttoria di che trattasi, le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 24/04/2008, tenendo conto che i coefficienti devono essere determinati con riferimento alle sole attività oggetto della modifica e non all'intera installazione, come previsto dal punto 7, dell'allegato 1 del predetto decreto ministeriale, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

8.2 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento, nelle more dell'adeguamento delle tariffe al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 06/03/2017, gli oneri istruttori sono

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-SEXIES DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

calcolati secondo quanto stabilito dall'allegato III del D.M. 24/04/2008. Tale allegato prevede una tariffa pari a 2.000 euro per ogni categoria di attività I.P.P.C. oggetto di modifica non sostanziale.

Se la modifica non sostanziale non comporta l'aggiornamento del provvedimento, per l'istruttoria si applica una tariffa forfettaria pari a 250 euro.

8.3 Adeguamento delle tariffe alle disposizioni ministeriali

Dalla data di adozione del provvedimento regionale di adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 06/03/2017, si applicheranno le tariffe che saranno stabilite ed approvate dalla Regione Molise.

9. Comunicazioni e trasmissione dei dati tecnico - gestionali

Il presente paragrafo ha la specifica finalità di definire la modalità di comunicazione dei gestori nell'ambito delle verifiche e dei controlli sulle installazioni soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con riferimento al già citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le comunicazioni che il gestore deve rendere nel rispetto delle prescrizioni autorizzative sono le seguenti:

- art. 29-sexies, comma 6: il gestore ha l'obbligo di comunicare, almeno una volta all'anno, all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità dei controlli alle condizioni dell'A.I.A.;
- art. 29-sexies, comma 6: il gestore ha l'obbligo di comunicare all'autorità competente, ai comuni interessati e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente i dati relativi ai controlli delle emissioni richieste dall'A.I.A.;
- art. 29-decies, comma 1: prima di dare attuazione a quanto previsto dall'A.I.A., il gestore deve darne comunicazione all'autorità competente.

A titolo esemplificativo si elencano, altresì, le ulteriori comunicazioni da inviare agli organi competenti:

EVENTO	ENTI A CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE
Attuazione dell'AIA	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Modifica del ciclo produttivo	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Comunicazione messa in esercizio installazione modificata	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. N.
152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

	Comune competente per territorio A.S.Re.M.
Trasmissione certificati analisi emissioni in atmosfera (messa a regime)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Procedure di lavoro per l'uso del portale radiometrico e per la gestione di eventuali sorgenti orfane	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M.
Comunicazione rilevazione sorgenti orfane	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M. Prefettura Comando Provinciale VV.FF.
Trasmissione del MUD	Camera di Commercio
Comunicazione malfunzionamenti o avarie (emissioni in atmosfera)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Trasmissione relazione su evento anomalo (emissioni in atmosfera)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Comunicazione date autocontrolli (emissioni in atmosfera)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione certificati analisi (emissioni in atmosfera)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione relazione su evento anomalo	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Trasmissione dati grezzi sul monitoraggio in continuo	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali (solo nota di trasmissione) ARPA Molise
Trasmissione dati validati orari e giornalieri dello S.M.E.	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione programma di manutenzione periodica	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione esiti campagne di monitoraggio di qualità dell'aria con mezzo mobile	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Trasmissione date autocontrolli (scarichi idrici)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise

LINEE GUIDA REGIONALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DISCIPLINATE DALL'ART. 29-DECIES DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)

Trasmissione certificati analitici (scarichi idrici)	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione relazione di collaudo tenuta idraulica impianto di trattamento	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Comunicazione anomalie impianto trattamento reflui	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Comunicazione date autocontrolli emissioni sonore	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione esiti monitoraggio fonometrico	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Trasmissione annuale dati riepilogativi monitoraggi	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M.
Comunicazione esiti stato acque sotterranee	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Comunicazione esiti stato del suolo	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise
Comunicazione guasti e malfunzionamenti	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M.
Comunicazione interventi manutenzione programmata	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio
Comunicazione cessazione attività	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M.
Trasmissione cronoprogramma di dismissione del sito	Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ARPA Molise Comune competente per territorio A.S.Re.M.

Le attività di verifica in esito alle comunicazioni e ai monitoraggi analitici sulle matrici acque, aria, aria, rumore, suolo, così come indicato all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., saranno espletate dall'autorità competente che si avvarrà dell'ARPA Molise, nel rispetto delle disposizioni contenute nella relativa normativa regionale.